

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 18/04/2023 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

NOCERINO CARLO, Presidente e Relatore BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice NICOLARDI GUIDO, Giudice

in data 18/04/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 4935/2022 depositato il 05/12/2022

proposto da

Ifaba Srl - 09601910152

Difeso da

Sergio Beia - BEISRG65B03D869B Francesca Battaini - BTTFNC80A46D869S Ferruccio Battaini - BTTFRC49L22C300J

Rappresentato da Virginio Belloni - BLLVGN40A10G324W

ed elettivamente domiciliato presso sergio.beia@legalmail.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano

elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220012344159000 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220012344159000 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2017

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: Annullamento cartelle di pagamento;

Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nei confronti della società contribuente IFABA srl, veniva emessa e notificata una cartella esattoriale, ai fini IRES, per gli anni 2016 e 2017, dell'importo di euro 10.396,00, a seguito del mancato riconoscimento delle detrazioni d'imposta di cui agli importi indicati al rigo RN10-5 e RS80 di entrambe le dichiarazioni fiscali.

In particolare, si trattava del mancato riconoscimento, da parte dell'Ufficio finanziario, di quote di spese sostenute, in entrambi i periodi d'imposta, per l'acquisto e l'installazione di un impianto di climatizzazione invernale, per il quale l'Ufficio contestava, da un lato, la mancanza del (relativo) verbale di collaudo, dall'altro, la trasmissione tardiva, oltre i termini richiesti dalla normativa (90 giorni dalla fine dei lavori), della prevista comunicazione all'ENEA.

Avverso tale atto, presentava ricorso la IFABA, sostenendo: quanto alla mancanza del verbale di collaudo, di aver alternativamente prodotto il libretto dell'impianto, da cui evincere sia l'entrata in funzione, sia la conformità ai requisiti tecnici richiesti dalla normativa di settore; quanto alla tardiva comunicazione all'ENEA, che trattasi di violazione formale priva di conseguenze sul piano sanzionatorio.

Si invocava, inoltre, la Risoluzione n.46E del 18.4.2019, per sostenere che la tardiva comunicazione all'ENEA non comportava la perdita del diritto alle detrazioni fiscali.

L'Ufficio replicava come da contro-deduzioni in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte rigetta il ricorso. Infatti: correttamente l'Ufficio aveva disconosciuto, negli anni in questione, le detrazioni riferite alle c.d. spese di riqualificazione energetica, posto che l'impianto era stato installato sin dal 2013, con la conseguenza, da un lato, che non era stato effettuato alcun collaudo, dall'altro, che la comunicazione all'ENEA, del 26.5.2014, risultava tardiva rispetto alla fattura d'acquisto dell'impianto, datata 27.9.2013.

Quanto ai lavori eseguiti nel 2016 (di sostituzione di impianto già esistente), da un lato, non risultava prodotta la prevista asseverazione a firma di tecnico abilitato (che è documento diverso dalla certificazione tecnica rilasciata dal produttore al momento dell'installazione), dall'altro, era evidente la tardività delle comunicazioni all'ENEA, fatte il 10.5.2016 ed il 3.5.2017, a fronte di un collaudo effettuato il 24.1.2016.

Peraltro, trattandosi nella sostanza di interventi di sostituzione su impianto già esistente, le indicazioni delle spese andavano fatte al rigo RS83 delle dichiarazioni e non al rigo RS80.

Quanto al tema della irrilevanza sul piano sostanziale della tardiva trasmissione della comunicazione all'ENEA, va detto che quest'ultimo adempimento è previsto proprio per consentire un controllo tempestivo dei requisiti tecnici dell'impianto, pertanto, correttamente, il ritardo è stato considerato come un ostacolo alla valutazione tecnica delle opere di riqualificazione eseguite.

Sotto tale profilo, infine, la citata Risoluzione dell'AE risulta inconferente, in quanto riferita esclusivamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e non a quelli di riqualificazione energetica;

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e compensa le spese.